

Fondazione di previdenza in favore del personale dell'Allianz Suisse

Regolamento previdenziale

In vigore dal 1° gennaio 2022

Indice

1	Disposizioni generali	1
1.1	Premessa	1
	Art. 1 Nome e scopo della fondazione	1
1.2	Obbligo di assicurazione	1
	Art. 2 Dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione	1
	Art. 3 Assicurazione volontaria	2
	Art. 4 Decorrenza della copertura assicurativa	2
	Art. 5 Fine della copertura assicurativa	2
	Art. 6 Esame dello stato di salute	2
	Art. 7 Congedo non retribuito	3
	Art. 8 Prosecuzione della copertura previdenziale	3
	Art. 8a Prosecuzione della copertura previdenziale in caso di cessazione del rapporto di lavoro	3
1.3	Definizioni	4
	Art. 9 Salario annuo	4
	Art. 10 Salario annuo assicurato	5
	Art. 11 Calcolo dell'età di riferimento	5
	Art. 12 Età pensionabile	5
1.4	Finanziamento	6
	Art. 13 Obbligo di contribuzione	6
	Art. 14 Liberazione dal pagamento dei contributi	6
	Art. 15 Importo dei contributi	7
	Art. 16 Prestazioni di libero passaggio trasferite al momento dell'adesione alla cassa pensioni	7
	Art. 17 Versamenti volontari / Rimborso di prelievi anticipati	7
	Art. 18 Conto di risparmio degli assicurati	8
	Art. 19 Conto di risparmio degli assicurati invalidi	8
	Art. 20 Tasso di interesse per il conto di risparmio	9
1.5	Prestazioni	9
	Art. 21 Quadro riassuntivo delle prestazioni	9
	1.5.1 Prestazioni di vecchiaia	9
	Art. 22 Rendita di vecchiaia	9
	Art. 23 Capitale di vecchiaia	9
	Art. 24 Rendita transitoria	9
	Art. 25 Pensionamento parziale	9
	Art. 26 Rendita per figli di pensionati	9
	1.5.2 <i>Prestazioni di invalidità</i>	9
	Art. 27 Rendita di invalidità	9
	Art. 28 Rendita per figli di invalidi	9
	1.5.3 Prestazioni per il caso decesso	9
	Art. 29 Rendita per il coniuge	9
	Art. 30 Rendita per il convivente	9
	Art. 31 Rendita per il coniuge divorziato	9
	Art. 32 Rendita per orfani	9
	Art. 33 Capitale per il caso di decesso	9

1.6	Conto di prepensionamento per il finanziamento del pensionamento anticipato	10
Art. 34	Apertura di un conto di prepensionamento	10
Art. 35	Versamenti volontari sul conto di prepensionamento a integrazione delle prestazioni previdenziali	10
Art. 36	Conto di prepensionamento degli assicurati	10
Art. 37	Gestione del conto di prepensionamento in caso di invalidità dell'assicurato	11
Art. 38	Remunerazione del conto di prepensionamento	11
Art. 39	Utilizzo del conto di prepensionamento	11
1.7	Fine rapporto	11
Art. 40	Precondizioni	11
Art. 41	Importo della prestazione di uscita	11
Art. 42	Utilizzo della prestazione di uscita	12
1.8	Coordinamento delle prestazioni e prestazioni anticipate	12
Art. 43	Coordinamento delle prestazioni	12
Art. 44	Garanzia delle prestazioni / prestazioni anticipate	14
1.9	Disposizioni relative al pagamento	14
Art. 45	Disposizioni relative al pagamento	14
1.10	Adeguamento delle rendite in corso di pagamento	14
Art. 46	Adeguamento delle rendite in corso di pagamento	14
1.11	Divorzio e finanziamento dell'abitazione di proprietà	14
Art. 47	Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio	14
Art. 48	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento dell'abitazione di proprietà	16
2	Equilibrio finanziario / liquidazione parziale	16
Art. 49	Equilibrio finanziario	16
Art. 50	Politica degli accantonamenti	17
Art. 51	Liquidazione parziale	17
3	Organizzazione e amministrazione	17
Art. 52	Consiglio di fondazione	17
Art. 53	Amministrazione	17
Art. 54	Revisione	17
Art. 55	Obbligo di riservatezza	17
4	Obblighi di informazione e comunicazione	18
Art. 56	Obbligo di informazione della cassa pensioni nei confronti degli assicurati	18
Art. 57	Obbligo di informazione e notifica degli assicurati	18
5	Disposizioni transitorie e finali	18
Art. 58	Disposizioni transitorie	18
Art. 58a	Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita	20
Art. 59	Applicazione e modifica del regolamento previdenziale	20
Art. 60	Controversie	21
Art. 61	Entrata in vigore	21

6	Allegati al regolamento della cassa pensioni: in vigore dal 1° gennaio 2022	1
A – 1	Definizioni	1
A – 2	Importi di riferimento	3
A – 3	Ammontare dei contributi	3
A – 4	Versamenti volontari per il finanziamento di prestazioni supplementari	4
A – 5	Aliquote di conversione in base all'età di pensionamento	6
A – 6	Valore di capitale della rendita transitoria	7
A – 7	Versamenti volontari per il finanziamento del pensionamento anticipato	8

1 Disposizioni generali

1.1 Premessa

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

- ¹ La “Fondazione di previdenza in favore del personale dell’Allianz Suisse” è una fondazione, con sede a Wallisellen, ai sensi dell’art. 331 e segg. del CO e dell’art. 48 LPP.
- ² Scopo della cassa pensioni è assicurare i dipendenti di Allianz Suisse e le imprese che si sono affiliate alla cassa pensioni tramite un contratto di affiliazione (di seguito denominati “datore di lavoro”) contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso secondo le disposizioni del presente regolamento previdenziale, di cui gli Allegati da A – 1 ad A – 7 sono parte integrante.
- ³ La cassa pensioni gestisce l’assicurazione obbligatoria in conformità con la LPP ed è iscritta al registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 48 LPP presso la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS).
- ⁴ La cassa pensioni eroga almeno le prestazioni prescritte nella LPP. Rimane esclusa l’assicurazione volontaria dei dipendenti di cui all’art. 46 LPP. È possibile l’assicurazione volontaria dei dipendenti di cui all’art. 47 cpv. 1 LPP.

1.2 Obbligo di assicurazione

Art. 2 Dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione

- ¹ Fatto salvo quanto previsto al cpv. 2 del presente articolo, sono ammessi alla cassa pensioni tutti i dipendenti del datore di lavoro per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione all’AVS dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
- ² Non sono ammessi alla cassa pensioni i dipendenti
 - la cui retribuzione annua AVS presso il datore di lavoro non superi il salario minimo ai sensi della LPP (cfr. Allegato A – 2); per gli assicurati con invalidità parziale il salario minimo ai sensi della LPP viene ridotto proporzionalmente al diritto a rendita (espresso in frazioni della rendita intera) ai sensi dell’art. 27 cpv. 2;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi;
 - che abbiano già raggiunto o superato l’età pensionabile ordinaria ai sensi dell’AVS;
 - che esercitino presso il datore di lavoro un’attività secondaria e possiedano già un’assicurazione obbligatoria per l’attività di lavoro principale o svolgano a titolo principale un’attività di lavoro autonoma;
 - che all’inizio del rapporto con il datore di lavoro risultino essere invalidi totali ai sensi della LPP o che continuino a essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell’art. 26a LPP;
 - che non esercitino in Svizzera un’attività di lavoro a tempo indeterminato o presumibilmente a tempo indeterminato e siano assicurati all’estero in misura dimostrabilmente sufficiente, a condizione che richiedano l’esonero dall’accettazione nella cassa pensioni una volta esonerati dall’obbligo di iscrizione all’AVS.
- ³ Se un contratto di lavoro a tempo determinato viene prorogato oltre il termine di tre mesi, il dipendente viene assicurato dal momento in cui è stata concordata la proroga. Se si intrattengono a più riprese rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore ai tre mesi con interruzioni inferiori a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall’inizio del quarto mese di lavoro.
- ⁴ I dipendenti che al momento dell’iscrizione alla cassa pensioni risultano parzialmente invalidi vengono assicurati soltanto in misura corrispondente al grado di capacità di guadagno.

Art. 3 Assicurazione volontaria

I dipendenti impiegati presso più datori di lavoro sono assicurati per il salario annuo percepito presso il datore di lavoro, se questo è superiore al salario minimo LPP. È esclusa l'assicurazione volontaria a titolo suppletivo del salario annuo percepito presso un altro datore di lavoro di cui all'art. 46 cpv. 2 LPP.

Art. 4 Decorrenza della copertura assicurativa

- ¹ Per tutti i dipendenti che ai sensi della LPP devono essere assicurati obbligatoriamente, l'adesione alla cassa pensioni, e quindi la copertura assicurativa, decorre dalla data di inizio del contratto di assunzione presso il datore di lavoro, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2.
- ² L'assicurato è coperto dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età per i rischi decesso e invalidità e dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età anche per la vecchiaia.
- ³ L'assicurazione è da considerarsi provvisoria fino a completamento dell'esame dello stato di salute. Se in questo arco di tempo si verifica un caso di decesso ovvero di incapacità lavorativa la cui causa comporti successivamente un'invalidità o un decesso, la cassa pensioni eroga solo le prestazioni minime previste dalla LPP. Nel caso di un esame dettagliato dello stato di salute, l'ammissione definitiva alla cassa pensioni è subordinata al risultato dell'esame dello stato di salute di cui all'art. 6.
- ⁴ Gli assicurati che aderiscono nuovamente alla fondazione sono considerati nuovi assicurati. Gli assicurati che, rimanendo alle dipendenze del datore di lavoro, passano alla cassa pensioni da un altro istituto di previdenza, sono considerati anch'essi nuovi assicurati.

Art. 5 Fine della copertura assicurativa

- ¹ La copertura assicurativa termina nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro di un assicurato con il datore di lavoro. Vengono fatti salvi i cpv. 6-7, nonché gli art. 8a e 10 cpv. 6. La cassa pensioni non tiene conto di eventuali pagamenti in sospeso dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- ² La copertura assicurativa viene meno anche quando il salario non raggiunge più il salario minimo LPP (cfr. Allegato A – 2), senza alcun pregiudizio per l'eventuale prosecuzione della tutela previdenziale come da art. 8a.
- ³ I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dagli artt. 40-42.
- ⁴ La copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità rimane in essere fino alla costituzione di un nuovo rapporto previdenziale e comunque per non più di un mese dall'uscita dalla cassa pensioni.
- ⁵ Il datore di lavoro può richiedere che gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina dopo il compimento del 56° anno di età e che a questa data non risultano invalidi continuino a essere assicurati come esterni. L'adesione come esterno è consentita finché l'assicurato, avendo instaurato un nuovo rapporto di lavoro, non può iscriversi presso l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. L'adesione come esterno dura al massimo 2 anni ovvero fino al raggiungimento dell'età minima utile per il pensionamento. Essa è regolata dalle direttive sulla gestione dei casi delicati.
- ⁶ Per la durata dell'assicurazione esterna, il datore di lavoro versa la totalità dei contributi per l'assicurazione di risparmio e di rischio. La base per l'ammontare dei contributi è costituita dall'ultimo salario annuo assicurato prima dell'inizio dell'adesione come esterno. In caso di decesso o invalidità, la cassa pensioni eroga solo le rendite calcolate sulla base di quanto previsto dalla LPP.
- ⁷ Per la durata dell'assicurazione esterna è esclusa l'erogazione di prestazioni di vecchiaia ai sensi degli art. 22-26. L'accredito della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 42 viene effettuato in ogni caso se l'assicurato inizia un'attività lavorativa dipendente o autonoma.
- ⁸ Trascorsi due anni, l'adesione come esterno termina, si effettua il pensionamento anticipato e si applicano gli art. 22-26.

Art. 6 Esame dello stato di salute

- ¹ All'atto dell'adesione alla cassa pensioni, l'assicurato è tenuto a fornire una dichiarazione scritta sul proprio stato di salute. La cassa pensioni invia all'assicurato un apposito questionario entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di adesione del datore di lavoro. L'assicurato è inoltre tenuto a dichiarare la propria disponibilità a sottoporsi, se richiesto, a una visita presso un medico di fiducia della cassa pensioni. Se l'assicurato rifiuta di fornire la dichiarazione scritta o di sottoporsi alla visita del medico di fiducia, per il caso di decesso o invalidità la cassa pensioni assicura definitivamente solo le prestazioni minime previste dalla LPP.

- ² In assenza di riserve, la cassa pensioni invia all'assicurato una conferma scritta di accettazione entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario sullo stato di salute debitamente compilato. Eventuali riserve, limitatamente ai pregiudizi alla salute riscontrati dal medico, e la loro durata vengono comunicate per iscritto all'assicurato subito dopo l'accertamento della situazione e in ogni caso non oltre un mese dalla ricezione dei documenti necessari per valutare la situazione. Fino a comunicazione di eventuali riserve ovvero dell'assenza di riserve, l'assicurato ha diritto solo alle prestazioni minime LPP.
- ³ Se la cassa pensioni constata che le informazioni fornite nella dichiarazione scritta sullo stato di salute sono false o incomplete (= violazione dell'obbligo di comunicazione), essa ha facoltà di recedere dal contratto relativo alla previdenza sovraobbligatoria, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione. Per tutta la durata di erogazione delle prestazioni (incluse eventuali future prestazioni per superstiti) è esclusa pertanto l'erogazione di prestazioni di invalidità e decesso sovraobbligatorie ed è escluso il rimborso dei contributi già versati.
- ⁴ La riserva espressa dalla cassa pensioni può avere una validità di massimo 5 anni, da cui va sottratto il periodo residuo di un'eventuale riserva espressa dall'istituto di previdenza precedente. Se durante il periodo di validità di una riserva si verifica un evento assicurato a causa di un disturbo che era stato motivo di riserva, le prestazioni di invalidità e le (future) prestazioni per i superstiti vengono ridotte al minimo LPP per tutta la durata di erogazione. Le prestazioni previdenziali acquisite con il trasferimento della prestazione di uscita non possono subire una riduzione a causa di una nuova riserva. Le riserve previste per le prestazioni decadono al massimo dopo cinque anni dall'iscrizione alla cassa pensioni.

Art. 7 Congedo non retribuito

- ¹ In caso di un congedo dal lavoro per il quale non è previsto alcun diritto a componenti retributive fisse (congedo non retribuito) è prevista l'uscita dalla cassa pensioni.
- ² Fino a un massimo di 24 mesi di congedo non retribuito, l'assicurato può richiedere di mantenere invariata la copertura previdenziale per i rischi vecchiaia, invalidità e decesso o solo invalidità e decesso. La richiesta va presentata per iscritto alla cassa pensioni non più tardi di un mese prima dell'inizio del congedo non retribuito. Inoltre, prima dell'inizio del congedo non retribuito, dipendente e datore di lavoro devono versare alla cassa pensioni tutti i contributi dovuti per il periodo di congedo. Se la richiesta non perviene entro i termini stabiliti o i contributi non vengono versati per tempo, è prevista l'uscita dalla cassa pensioni. La prosecuzione della copertura previdenziale cessa non appena, durante il periodo di congedo non retribuito, viene risolto il rapporto di lavoro.
- ³ Qualora l'assicurato abbia optato per una prosecuzione della copertura previdenziale solo per i rischi invalidità e decesso, per il periodo del congedo non retribuito viene sospesa la previdenza per la vecchiaia.

Art. 8 Prosecuzione della copertura previdenziale

- ¹ Un assicurato il cui salario annuo, dopo il compimento del 58° anno di età, subisce una riduzione non superiore al 50%, può richiedere la prosecuzione della copertura previdenziale al massimo per le prestazioni fino a quel momento assicurate, solo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
- ² Il datore di lavoro è tenuto soltanto a versare i contributi a suo carico sul salario annuo assicurato ridotto. In caso di mantenimento totale o parziale dell'ultimo salario assicurato, l'assicurato è tenuto a versare, oltre ai contributi a suo carico, anche la differenza dei contributi del datore di lavoro basata su tale mantenimento. Questi vengono ulteriormente trattenuti dal datore di lavoro e trasferiti alla cassa pensioni.
- ³ La prosecuzione della copertura previdenziale cessa in caso di un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 25 o non appena l'assicurato percepisce un ulteriore reddito da lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. Egli è tenuto a darne immediata comunicazione alla cassa pensioni.

Art. 8a Prosecuzione della copertura previdenziale in caso di cessazione del rapporto di lavoro

- ¹ Un assicurato che lasci l'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro può chiedere di proseguire la copertura assicurativa. Per farlo, deve presentare richiesta scritta alla cassa pensioni entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se chiede di proseguire l'assicurazione, deve contestualmente decidere se continuare a incrementare l'aveve di vecchiaia tramite accrediti di risparmio. Se non chiede di proseguire l'assicurazione, si ha l'uscita dalla cassa pensioni ovvero il pensionamento anticipato.

- ² Durante la prosecuzione dell'assicurazione la prestazione di uscita rimane nella cassa pensioni, continua a maturare interessi ed eventualmente viene incrementata tramite accrediti di risparmio. La protezione contro i rischi di invalidità e decesso continua. Durante la prosecuzione dell'assicurazione l'assicurato, fatte salve le disposizioni speciali di cui ai cpv. da 3 a 7, è equiparato, anche relativamente ai diritti di cui dispone, a coloro i quali sono assicurati nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro in corso.
- ³ La base di calcolo di contributi e prestazioni durante la prosecuzione dell'assicurazione è costituita dal salario che era assicurato ai sensi dell'art. 10 prima che iniziasse la prosecuzione. Tuttavia l'assicurato ha la possibilità di scegliere di assicurare un salario inferiore. Questa scelta va fatta nel momento in cui viene presentata la richiesta di prosecuzione dell'assicurazione e non può più essere cambiata.
- ⁴ L'assicurato deve versare alla cassa pensioni per intero i contributi di rischio regolamentari (ovvero la quota a carico suo e quella a carico del datore di lavoro). Se sceglie di continuare a incrementare l'aveve di vecchiaia, deve anche pagare interamente i contributi di risparmio regolamentari (quota del dipendente e quota del datore di lavoro). La scelta della variante contributiva ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 può essere effettuata anche durante la prosecuzione della copertura assicurativa. Se sono dovuti contributi di risanamento, l'assicurato paga solo la quota a carico del dipendente. La cassa pensioni riscuote l'importo direttamente dall'assicurato.
- ⁵ Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, a questi viene versata la prestazione di uscita dell'assicurato in misura necessaria per riscattare (acquistare) interamente le prestazioni regolamentari. Se per il riscatto è necessario un massimo di due terzi della prestazione di uscita e l'assicurato non può o non vuole trasferire il resto, la parte restante della prestazione di uscita rimane nella cassa pensioni e l'assicurazione prosegue in misura ridotta. Il salario assicurato determinante per la prosecuzione dell'assicurazione si riduce in misura corrispondente al rapporto esistente tra la prestazione di uscita trasferita e la prestazione di uscita totale.
- ⁶ La prosecuzione dell'assicurazione cessa
- al realizzarsi del rischio di decesso o invalidità (in caso di invalidità parziale, l'assicurazione prosegue per la parte attiva);
 - al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria;
 - con l'adesione a un nuovo istituto di previdenza se a questi vengono trasferiti più di due terzi della prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita non può essere interamente trasferita al nuovo istituto di previdenza, la parte non trasferita viene utilizzata per procedere al pensionamento anticipato.
- L'assicurato può rinunciare in qualsiasi momento alla prosecuzione dell'assicurazione esercitando il diritto di recesso, mentre la cassa pensioni può farlo solo in caso di mancato pagamento dei contributi.
- In caso di cessazione della proroga dell'assicurazione diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia, tranne nel caso di un trasferimento dell'intera prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza.
- ⁷ La prosecuzione dell'assicurazione per oltre due anni comporta il godimento delle prestazioni di vecchiaia in forma di rendita e l'impossibilità di prelevare in anticipo o costituire in pegno la prestazione di uscita per l'acquisto di un'abitazione abitata dal proprietario.

1.3 Definizioni

Art. 9 Salario annuo

- ¹ Il salario annuo costituisce la base per la determinazione del salario annuo assicurato.
- ² Il salario annuo è costituito fondamentalmente dal reddito base annuo pattuito contrattualmente al netto delle componenti salariali variabili, come premi di produttività, bonus e simili. Il salario annuo stabilito all'inizio del nuovo anno civile viene adeguato nel corso dell'anno solo in caso di modifica a tempo indeterminato del suo importo o del grado di occupazione. In caso di modifica del salario annuo con effetto retroattivo, i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente dalla data della modifica.
- ³ Il datore di lavoro comunica alla cassa pensioni il salario annuo alla data di assunzione ovvero al 1° gennaio.

- 4 Il calcolo del salario annuo non tiene conto delle seguenti componenti:
- componenti del reddito percepite presso altri datori di lavoro;
 - indennità e componenti di reddito di natura occasionale, fra cui:
 - indennità temporanee e supplementari come assegni per figli, assegni familiari, ferie, straordinari, omaggi o premi di anzianità di servizio, gratifiche (premi produzione), bonus, nonché
 - spese professionali e costi di ogni tipo.
- 5 Per gli assicurati totalmente inabili al lavoro non è possibile alcun adeguamento del salario annuo. Qualora si verifichi un evento assicurato, l'eventuale adeguamento indebito del salario annuo viene annullato.

Art. 10 Salario annuo assicurato

- 1 Il salario annuo assicurato costituisce la base per determinare contributi e prestazioni.
- 2 Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo.
- 3 Il consiglio di fondazione fissa, di concerto con il datore di lavoro, un minimo e un massimo per il salario annuo assicurato (cfr. Allegato A – 2).
- 4 Per gli assicurati parzialmente invalidi, il minimo e il massimo del salario annuo assicurato vengono ridotti proporzionalmente al diritto alla rendita (espresso in frazioni della rendita intera) secondo l'art. 27 cpv. 2.
- 5 Se il grado di invalidità di un assicurato cambia, il salario annuo assicurato viene adeguato alla nuova situazione reddituale.
- 6 Se il salario annuo di un assicurato si riduce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivazioni analoghe, il precedente salario annuo assicurato rimane valido finché sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di continuare a versare lo stipendio o finché vengono versate prestazioni sostitutive dello stipendio (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o infortuni) o per tutta la durata del congedo di maternità. L'assicurato può tuttavia richiedere la riduzione del salario annuo assicurato. In tal caso, il salario annuo assicurato viene ridotto a partire dal ricevimento della richiesta dell'assicurato.
- 7 In caso di invalidità parziale, la cassa pensioni suddivide il salario annuo assicurato in una componente attiva e in una componente di invalidità; tale suddivisione avviene in base al diritto alla rendita (espresso in frazioni della rendita intera) ai sensi dell'art. 27 cpv. 2. Per la componente di invalidità il salario annuo assicurato resta invariato. Per la componente attiva, il salario annuo assicurato viene fissato, in base alle disposizioni del presente regolamento previdenziale, sulla base del reddito annuo corrispondente alla capacità di guadagno.

Art. 11 Calcolo dell'età di riferimento

L'età di riferimento per l'ammissione alla cassa pensioni nonché per il calcolo dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 12 Età pensionabile

- 1 L'età pensionabile ordinaria viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.
- 2 Il pensionamento anticipato è possibile solo a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età.

- ³ Se l'assicurato, di concerto con il datore di lavoro, rimane al servizio di quest'ultima, perlomeno a tempo parziale, oltre l'età pensionabile ordinaria, è possibile un posticipo del versamento delle prestazioni di vecchiaia per il lavoro a tempo parziale che non corrisponde al grado di pensionamento o una prosecuzione della copertura previdenziale per al massimo cinque anni oltre l'età pensionabile ordinaria, a condizione che il salario annuo raggiunga il salario minimo LPP:
- a. Differimento del pensionamento: durante il periodo di differimento del pensionamento non vengono più riscossi contributi.
 - b. Prosecuzione della copertura previdenziale: contributi di risparmio, contributi di rischio ed eventuali contributi di risanamento continuano a essere riscossi fino all'effettivo pensionamento.

L'assicurato deve comunicare per iscritto all'istituto di previdenza, con almeno un mese di anticipo rispetto al pensionamento ordinario, quale delle suddette varianti va attuata. Se tale comunicazione viene omessa, il pensionamento viene differito. La scelta della variante non può più essere cambiata fino al pensionamento effettivo.

1.4 Finanziamento

Art. 13 Obbligo di contribuzione

- ¹ L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro e dell'assicurato inizia il giorno dell'ammissione alla cassa pensioni e cessa
- a. alla fine del mese in cui il datore di lavoro versa l'ultimo stipendio o l'ultima prestazione sostitutiva dello stipendio (ad es. indennità giornaliera di malattia e/o infortunio);
 - b. alla fine del mese in cui si è verificato un caso rilevante ai fini previdenziali;
 - c. alla fine del mese in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria, a condizione che la protezione previdenziale non prosegua ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 lett. b;
 - d. in ogni caso non oltre la fine della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 o 2.
- ² Il datore di lavoro trattiene i contributi dell'assicurato dallo stipendio oppure dalle prestazioni sostitutive dello stipendio e li versa mensilmente alla cassa pensioni, unitamente ai propri contributi. Il datore di lavoro è tenuto a versare alla cassa pensioni tutti i contributi dei propri dipendenti.
- ³ Se l'adesione alla cassa pensioni avviene tra il 1° e il 15° giorno del mese, il prelievo dei contributi inizia il 1° giorno dello stesso mese. Se l'adesione alla cassa pensioni avviene a partire dal 16° giorno, il prelievo dei contributi inizia il 1° giorno del mese successivo.
- ⁴ In caso di uscita dalla cassa pensioni tra il 1° e il 15° giorno del mese, il prelievo dei contributi termina l'ultimo giorno del mese precedente. In caso di uscita dalla cassa pensioni a partire dal 16° giorno, il prelievo dei contributi termina l'ultimo giorno dello stesso mese.
- ⁵ Nel periodo di prosecuzione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro o di erogazione di prestazioni sostitutive dello stipendio (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o infortuni), assicurato e datore di lavoro devono continuare a versare i contributi sull'ultimo salario annuo assicurato.
- ⁶ Il datore di lavoro versa i contributi a suo carico con mezzi propri o attingendo da riserve appositamente costituite (riserve del datore di lavoro).
- ⁷ Per quanto riguarda i contributi relativi alla prosecuzione volontaria di cui all'art. 47a LPP, sono determinanti le disposizioni dell'art. 8a.

Art. 14 Liberazione dal pagamento dei contributi

- ¹ In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, datore di lavoro e assicurato vengono liberati dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del termine di attesa di tre mesi, calcolato a partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa che conferisce il diritto alla liberazione. La liberazione dal pagamento dei contributi viene concessa per tutto il perdurare dell'invalidità, tuttavia non oltre il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
- ² In caso di incapacità lavorativa ininterrotta parziale di un assicurato, vi è una liberazione dal pagamento dei contributi parziale. Se il grado di incapacità lavorativa è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto alla liberazione dal pagamento dei contributi. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuta la liberazione dal pagamento dei contributi come avviene per il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 27 cpv. 2. A tal fine si effettua una ponderazione del salario che risulta assicurato nel momento in cui insorge l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità con il diritto alla rendita.

- ³ In caso di liberazione dal pagamento dei contributi, l'avere di risparmio continua a essere accumulato secondo il regolamento previdenziale in vigore al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa. Sono determinanti a tale riguardo i contributi di risparmio del piano di risparmio standard (cfr. Allegato A – 3) relativi al salario annuo assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa causa dell'invalidità. La liberazione dal pagamento dei contributi si applica anche ai futuri aumenti contributivi in funzione dell'età.
- ⁴ Se l'incapacità lavorativa dell'assicurato viene interrotta da un periodo di capacità lavorativa superiore a un anno, il periodo di attesa di cui al cpv. 1 ricomincia da zero.

Art. 15 Importo dei contributi

- ¹ L'importo dei contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è riportato nell'Allegato A – 3.
- ² Gli assicurati attivi possono ridefinire annualmente, prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, l'importo dei contributi di risparmio dei dipendenti che vengono riscossi sul salario annuo assicurato. La scelta tra le varianti contributive standard, mini e maxi deve essere effettuata al momento dell'adesione alla cassa pensioni o entro il 15 dicembre dell'anno civile in corso e vale per l'intero anno civile successivo.
- ³ Per gli assicurati che non hanno mai espresso una scelta, vale la variante contributiva standard. Per gli assicurati che si avvalgono del diritto di scelta, vale ogni volta l'ultima variante contributiva scelta.
- ⁴ Il consiglio di fondazione può richiedere il versamento di contributi supplementari (= contributi di risanamento) per compensare un'eventuale copertura insufficiente (cfr. art. 49).

Art. 16 Prestazioni di libero passaggio trasferite al momento dell'adesione alla cassa pensioni

- ¹ All'atto dell'adesione alla cassa pensioni, l'assicurato è tenuto a trasferire a quest'ultima tutte le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti previdenziali (inclusi conti e/o polizze di libero passaggio).
- ² Le prestazioni di libero passaggio trasferite vengono utilizzate come versamenti volontari fino a concorrenza dell'ammontare massimo consentito di cui all'Allegato A – 4; la prestazione di libero passaggio trasferita viene accreditata sul conto di risparmio all'avere di risparmio LPP disponibile e a quello relativo alla previdenza sovraobbligatoria, come da comunicazione del precedente istituto di previdenza.
- ³ In caso di trasferimento di prestazioni di libero passaggio alla cassa pensioni prima dell'adesione dell'assicurato, queste cominciano a maturare interessi dal momento in cui l'assicurato si affilia alla cassa.

Art. 17 Versamenti volontari / Rimborso di prelievi anticipati

- ¹ Non appena l'assicurato ha trasferito alla cassa pensioni gli averi di libero passaggio dell'istituto di previdenza dei precedenti datori di lavoro, nonché gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, datore di lavoro e assicurato possono effettuare versamenti volontari nella cassa pensioni fino al verificarsi di un caso rilevante ai fini previdenziali.
- ² Se l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati destinati al finanziamento dell'abitazione di proprietà, può effettuare versamenti volontari solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipatamente prelevato. Il rimborso di un prelievo anticipato è possibile fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Oltre tale data è possibile effettuare versamenti volontari, tuttavia, la possibilità massima di contribuzione volontaria viene ridotta dell'importo del prelievo anticipato.
- ³ I versamenti volontari vengono accreditati sul conto di risparmio all'avere sovraobbligatorio di risparmio dell'assicurato.
- ⁴ Il tetto massimo per i versamenti volontari è costituito dalla differenza tra l'avere di risparmio effettivo e l'avere di risparmio massimo consentito, calcolato sulla base dell'attuale salario annuo assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato A – 4. Se l'avere sul conto di prepensionamento supera i tetti massimi definiti per i versamenti volontari, la parte eccedente viene dedotta dalla possibilità massima di contribuzione volontaria. La possibilità massima di contribuzione volontaria si riduce altresì di eventuali prestazioni di libero passaggio non trasferite, nonché di eventuali averi del pilastro 3a, nella misura in cui questi superino l'importo massimo possibile per persone con previdenza professionale secondo l'art. 60a cpv. 2 OPP 2.
- ⁵ L'accertamento della deducibilità fiscale dei versamenti volontari è di responsabilità dell'assicurato. Se l'assicurato o il datore di lavoro hanno effettuato versamenti volontari, le prestazioni erogate sotto forma di capitale nei primi tre anni successivi possono avere conseguenze fiscali a carico dell'assicurato stesso.

- ⁶ Una prestazione di libero passaggio versata nell'ambito di un divorzio può essere trasferita di nuovo in tutto o in parte. Nel caso di versamenti volontari volti a ricostituire la posizione previdenziale, l'aver di risparmio LPP e quello relativo alla previdenza sovraobbligatoria vengono aumentati nello stesso rapporto con cui erano state effettuate le riduzioni. A tale proposito si applica *mutatis mutandis* l'art. 47 cpv. 2. Non sussiste alcun diritto a versamenti volontari volti a ricostituire la posizione previdenziale in seguito al trasferimento di un importo secondo l'art. 124 cpv. 1 CC.
- ⁷ Per le persone che si trasferiscono o si sono trasferite dall'estero e che non hanno mai aderito a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dall'adesione a un istituto di previdenza svizzero il pagamento annuo sotto forma di versamento volontario non può superare il 20% del salario assicurato.
- ⁸ Per gli assicurati che già percepiscono o hanno percepito prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro, queste prestazioni vengono computate sulla possibilità di contribuzione volontaria. In caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale viene computato il capitale percepito. In caso di rendite di vecchiaia viene computato, se noto, l'aver di risparmio trasformato in rendita. In mancanza di dati al riguardo, la rendita di vecchiaia versata viene capitalizzata secondo l'aliquota di conversione che avrebbe trovato applicazione per l'assicurato presso la cassa pensioni all'età in cui ha avuto inizio l'erogazione della rendita. Il valore così calcolato viene sommato alla possibilità di contribuzione volontaria.
- ⁹ Il datore di lavoro può effettuare versamenti volontari per l'assicurato. In questo caso, se l'assicurato esce dalla fondazione entro 10 anni dal versamento volontario, l'importo versato dal datore di lavoro viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio nel rapporto di 1/10 per ogni anno che, alla fine del rapporto di lavoro, manca al raggiungimento del decimo anno. Per le frazioni d'anno la riduzione viene calcolata pro rata temporis. La parte non versata all'assicurato viene utilizzata come riserva per i contributi del datore di lavoro.

Art. 18 Conto di risparmio degli assicurati

- ¹ Per ogni assicurato viene costituito un conto individuale di risparmio.
- ² L'aver di risparmio di ogni assicurato è costituito da:
- contributi di risparmio dell'assicurato e del datore di lavoro;
 - prestazioni di libero passaggio accreditate sul conto di risparmio;
 - eventuali versamenti volontari effettuati sul conto di risparmio;
 - rimborsi di prelievi anticipati destinati al finanziamento dell'abitazione di proprietà;
 - versamenti volontari volti a ricostituire la posizione previdenziale in seguito a divorzio;
 - parte versata a seguito di divorzio della prestazione di libero passaggio o parte di rendita versata come rendita vitalizia ovvero sotto forma di capitale (cfr. art. 49);
 - interessi;
- esso viene ridotto:
- dei prelievi anticipati effettuati, destinati al finanziamento dell'abitazione di proprietà;
 - delle prestazioni di libero passaggio a seguito di sentenza di divorzio;
 - prelievi dell'aver di risparmio a seguito di pensionamento parziale.

Art. 19 Conto di risparmio degli assicurati invalidi

- ¹ Per i beneficiari di rendite di invalidità, l'aver di risparmio continua a essere gestito per tutta la durata dell'invalidità fino all'età pensionabile ordinaria. Il conto di risparmio del beneficiario di una rendita di invalidità è costituito dall'aver di risparmio accumulato fino all'insorgenza dell'invalidità ai sensi dell'art. 18 e dai contributi di risparmio annuali secondo il piano di risparmio standard. I contributi di risparmio secondo il piano di risparmio standard vengono calcolati sul salario annuo assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità.
- ² In caso di invalidità parziale, la cassa pensioni suddivide l'aver di risparmio proporzionalmente al diritto alla rendita (espresso in frazioni della rendita intera) secondo l'art. 27 cpv. 2. L'aver di risparmio relativo al grado di invalidità viene gestito come quello degli assicurati totalmente invalidi e l'aver di risparmio corrispondente alla quota attiva come quello degli assicurati attivi.
- ³ Se il grado di invalidità è inferiore al 40% o pari almeno al 70%, l'aver di risparmio non viene ripartito.

Art. 20 Tasso di interesse per il conto di risparmio

- ¹ Il consiglio di fondazione fissa il tasso di interesse per la remunerazione dell'avere di risparmio sul conto di risparmio nel rispetto delle norme di legge e delle possibilità finanziarie della cassa pensioni.
- ² Il consiglio di fondazione può fissare un tasso di interesse unico per l'intero conto di risparmio oppure tassi di interesse differenti per l'avere di risparmio LPP e per quello sovraobbligatorio. Il consiglio di fondazione ha la possibilità di adeguare, con effetto retroattivo, il tasso di interesse fissato per la remunerazione del conto di risparmio per l'anno civile in corso. L'adeguamento retroattivo del tasso di interesse è applicabile agli assicurati che, alla data di riferimento decisa dal consiglio di fondazione, sono ancora iscritti alla cassa pensioni; non interessa invece gli assicurati che alla stessa data sono già usciti dalla cassa pensioni o percepiscono già una prestazione previdenziale.

1.5 Prestazioni

1.6 Conto di prepensionamento per il finanziamento del pensionamento anticipato

Art. 34 Apertura di un conto di prepensionamento

L'assicurato ha la possibilità di compensare, del tutto o in parte, la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato tramite il versamento di versamenti volontari. Tali versamenti volontari vengono accreditati su un conto di prepensionamento a tal fine specificamente aperto.

Art. 35 Versamenti volontari sul conto di prepensionamento a integrazione delle prestazioni previdenziali

- ¹ Durante il periodo di assicurazione, tenendo conto delle limitazioni poste ai versamenti volontari di cui all'art. 17, l'assicurato può compensare, del tutto o in parte, la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato, effettuando un massimo di due versamenti volontari supplementari per anno civile.
- ² I versamenti volontari dell'assicurato possono essere tuttavia accreditati sul conto di prepensionamento solo se l'aver di risparmio sul conto di risparmio ha raggiunto l'importo massimo definito all'art. 17.
- ³ L'importo massimo del versamento volontario è pari alla differenza tra l'importo massimo ammesso per il conto di prepensionamento di cui all'Allegato A – 7 e la giacenza dello stesso conto alla data del versamento volontario.
- ⁴ Se la somma disponibile sul conto di risparmio supera il tetto definito dal regolamento di cui all'Allegato A – 4, la quota eccedente viene detratta dall'importo massimo consentito per il versamento volontario sul conto di prepensionamento come indicato nell'Allegato A – 7.
- ⁵ Se la rendita di vecchiaia risultante dal computo del conto di prepensionamento per il finanziamento del pensionamento anticipato supera di oltre il 5% il presunto importo della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, si applica quanto segue:
 - l'assicurato e il suo datore di lavoro non versano più contributi di risparmio;
 - la rendita di vecchiaia valida in quel momento viene calcolata mediante l'aliquota di conversione in vigore a quella data. In caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro la rendita di vecchiaia dovuta viene definita con questa aliquota di conversione;
 - i conti dell'assicurato non vengono più remunerati.
- ⁶ Si tiene conto anche del caso in cui il tetto massimo venga superato a causa di una modifica del grado di occupazione o di un apporto di capitale in seguito a divorzio. Il presunto importo della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria viene definito sulla base del salario annuo massimo assicurato negli ultimi cinque anni.

Art. 36 Conto di prepensionamento degli assicurati

L'aver del conto di prepensionamento dell'assicurato è costituito da:

- prestazioni di uscita accreditate;
- eventuali versamenti volontari supplementari effettuati dall'assicurato, dal datore di lavoro o dalla cassa pensioni;
- rimborsi di prelievi anticipati destinati al finanziamento dell'abitazione di proprietà;
- parte della prestazione di libero passaggio versata a seguito di divorzio o parte di rendita versata come rendita vitalizia ovvero sotto forma di capitale (cfr. art. 49);
- interessi;

esso viene ridotto:

- dei prelievi anticipati effettuati, destinati al finanziamento dell'abitazione di proprietà;
- delle prestazioni di libero passaggio versate a seguito di sentenza di divorzio;
- trasferimenti del conto di prepensionamento a seguito di pensionamento parziale.

Art. 37 Gestione del conto di prepensionamento in caso di invalidità dell'assicurato

- ¹ In caso di beneficiari di rendite di invalidità, il conto di prepensionamento continua a essere gestito per tutta la durata dell'invalidità fino all'età pensionabile ordinaria. L'averesul conto di prepensionamento dell'invalido è costituito dagli averi versati fino all'insorgenza dell'invalidità secondo l'art. 36.
- ² In caso di invalidità parziale, la cassa pensioni suddivide l'averedel conto di prepensionamento proporzionalmente al grado del diritto alla rendita (espresso in frazioni della rendita intera) ai sensi dell'art. 27 cpv. 2. La parte dell'avererelativa al grado di invalidità viene gestita come per gli assicurati totalmente invalidi e la parte corrispondente alla quota attiva come per gli assicurati attivi.

Art. 38 Remunerazione del conto di prepensionamento

Il consiglio di fondazione fissa il tasso di interesse per la remunerazione del conto di prepensionamento applicando per analogia quanto previsto all'art. 20 cpv. 1. La remunerazione viene determinata per analogia secondo i criteri di cui all'art. 20 cpv. 2.

Art. 39 Utilizzo del conto di prepensionamento

- ¹ Il diritto a disporre del conto di prepensionamento matura con il pensionamento, la morte dell'assicurato o la cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo. Per i beneficiari di rendita di invalidità il diritto a disporre del conto di prepensionamento matura al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
- ² Il conto di prepensionamento viene utilizzato come segue:
 - a) al momento del pensionamento l'averesul conto di prepensionamento;
 - b) in caso di decesso di un assicurato ovvero di un beneficiario di rendita di invalidità, il conto di prepensionamento viene liquidato come capitale per il caso di decesso; per quanto riguarda il diritto e il pagamento si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 33 cpv. 2 e 3 nonché cpv. 5 e 6.
 - c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il conto di prepensionamento viene liquidato come prestazione di uscita e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 40-42.

1.7 Fine rapporto

Art. 40 Precondizioni

Se il rapporto previdenziale termina prima che si sia verificato un caso rilevante ai fini previdenziali, senza che siano maturate prestazioni, l'assicurato esce automaticamente dalla cassa pensioni e ha diritto a una prestazione di uscita. La cassa pensioni allestisce per l'assicurato un conteggio delle prestazioni di uscita come disposto dall'art. 8 LFLP. Impregiudicata resta la possibilità di assicurazione esterna ai sensi dell'art. 5 cpv. 5. I beneficiari di rendita di invalidità, la cui rendita AI viene ridotta o annullata per effetto di una riduzione del grado di invalidità, hanno comunque diritto alla prestazione di uscita al termine della prosecuzione provvisoria dell'assicurazione di cui all'art. 26a LPP.

Art. 41 Importo della prestazione di uscita

- ¹ La prestazione di uscita, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 15 LFLP, corrisponde alla somma dell'averedel conto di risparmio e dell'averedel conto di prepensionamento disponibili alla data di uscita. Per il periodo che intercorre tra la fine del rapporto di lavoro e il versamento della prestazione di uscita, quest'ultima viene remunerata al tasso di interesse minimo LPP. Se dispone dei dati necessari per il versamento della prestazione di uscita, a partire dal trentesimo giorno la cassa pensioni è tenuta a corrispondere un interesse di mora (art. 2 cpv. 4 LFLP).
- ² Se l'averedel risparmio maturato ai sensi della LPP o l'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP è superiore alla prestazione di uscita indicata al cpv. 1, viene versato come prestazione di uscita l'importo più alto tra i due. L'importo della prestazione di cui all'art. 17 LFLP viene calcolato utilizzando il tasso di interesse applicato dalla cassa pensioni.
- ³ Se la cassa pensioni è chiamata a erogare prestazioni per superstiti o di invalidità dopo aver versato la prestazione di libero passaggio, quest'ultima deve essere rimborsata nella misura necessaria al finanziamento di tali prestazioni. In caso di mancato rimborso la cassa pensioni riduce le prestazioni applicando i propri parametri attuariali.

Art. 42 Utilizzo della prestazione di uscita

- ¹ La prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein a favore dell'assicurato uscente.
- ² Se l'assicurato non aderisce a un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione di uscita deve essere versata su un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio oppure deve essere utilizzata per la costituzione di una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazioni situata in Svizzera. In tal caso, è possibile una ripartizione della prestazione di uscita, laddove vale la seguente limitazione: al massimo due diversi istituti e un unico conto di libero passaggio ovvero una singola polizza di libero passaggio per ciascun istituto.
- ³ L'assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla cassa pensioni il nome e le coordinate di pagamento dell'istituto di cui al cpv. 1 o 2 del presente articolo.
- ⁴ Se l'assicurato non ne specifica la modalità di utilizzo, la prestazione di uscita, trascorsi minimo 6 e massimo 24 mesi dall'uscita dell'assicurato dalla cassa pensioni, viene versata, interessi compresi, all'istituto collettore.
- ⁵ La prestazione di uscita viene corrisposta in contanti, su richiesta scritta dell'assicurato uscente, se
 - a. l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein;
 - b. l'assicurato avvia un'attività di lavoro autonomo in Svizzera e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo dell'assicurato.

Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein ma continua ad essere soggetto all'obbligo di assicurazione per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità in uno stato membro dell'UE, in Islanda o Norvegia, la prestazione di uscita può essere corrisposta in contanti soltanto se superiore alla prestazione di uscita LPP. La prestazione di uscita LPP viene trasferita, ai sensi del cpv. 1 del presente articolo, all'istituto di libero passaggio indicato dall'assicurato.
- ⁶ L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte per la richiesta del pagamento in contanti. La cassa pensioni accerta la sussistenza del diritto e può richiedere all'assicurato di presentare ulteriore documentazione.
- ⁷ Se l'assicurato è coniugato o convive in unione domestica registrata, il pagamento in contanti è ammesso soltanto se il coniuge ovvero il partner registrato ha acconsentito per iscritto. La firma deve essere apposta di persona in loco presso l'amministrazione della cassa pensioni o autenticata a spese dell'assicurato. Se non è coniugato, l'assicurato è tenuto a fornire un certificato di stato civile autenticato a proprie spese. L'autenticazione della firma può avvenire a cura di un notaio o da parte dell'Ufficio controllo abitanti.

1.8 Coordinamento delle prestazioni e prestazioni anticipate

Art. 43 Coordinamento delle prestazioni

- ¹ Le prestazioni di invalidità e per i superstiti subiscono una riduzione non appena esse, sommate con altri redditi computabili (si veda il cpv. 2), superino il 90% del presunto mancato guadagno ovvero il 90% dell'importo che, in caso di un calcolo del sovraindennizzo poco prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, era da considerarsi come presunto mancato guadagno.

- 2 Sono considerati redditi computabili di cui al cpv. 1:
- prestazioni dell'AVS e dell'AI (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere);
 - prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - prestazioni dell'assicurazione militare;
 - prestazioni di un'assicurazione i cui premi sono stati pagati almeno per il 50% dal datore di lavoro o, in sua vece, dalla cassa pensioni;
 - prestazioni di altri istituti di previdenza e istituti di libero passaggio, nonché prestazioni della cassa pensioni;
 - prestazioni di un terzo civilmente responsabile;
 - un eventuale reddito da lavoro o reddito sostitutivo effettivamente conseguito o ancora ragionevolmente conseguibile (fatta eccezione per il reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a misure di reintegrazione conformemente all'art. 8a della LAI).
- 3 Se le prestazioni di invalidità della cassa pensioni sono state decurtate prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria per effetto del concorso con prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o di prestazioni estere analoghe, in linea di principio la cassa pensioni continua a erogare le proprie prestazioni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria nella stessa misura. Essa ottempera a quanto disposto dall'art. 24a OPP 2.
- 4 Se, a seguito di divorzio, una rendita di invalidità o di vecchiaia viene divisa (art. 124a CC), la parte di rendita riconosciuta al coniuge creditore viene detratta dalla prestazione di invalidità o vecchiaia decurtata conformemente ai cpv. 1 e 2.
- 5 Il reddito da lavoro o sostitutivo ragionevolmente conseguibile viene ipotizzato sulla base del reddito del soggetto invalido calcolato dall'AI.
- 6 Assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe da parte di terzi, prestazioni dell'assicurazione infortuni, vita e indennità giornaliera finanziate dall'assicurato stesso non vengono computati in caso di sovrassicurazione.
- 7 I redditi del coniuge superstite vengono sommati a quelli degli orfani. Se le prestazioni della cassa pensioni subiscono una riduzione, tutte le prestazioni vengono decurtate nella stessa proporzione.
- 8 Eventuali prestazioni in capitale computabili vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri attuariali della cassa pensioni. Il capitale per il caso di decesso derivante dal rimborso dell'aver di risparmio non goduto nonché quello derivante dal conto di prepensionamento non vengono considerati nel calcolo del coordinamento.
- 9 Se il reddito annuo complessivo subisce una variazione, ad es. per effetto di una riclassificazione da parte dell'AI, la riduzione viene esaminata ed eventualmente ridefinita o annullata. Lo stesso vale se il reddito da lavoro computabile subisce una variazione superiore al 10%.
- 10 Le prestazioni computabili di cui al cpv. 2 del presente articolo sono soggette a una verifica regolare.
- 11 La cassa pensioni può ridurre le proprie prestazioni, se l'assicurato o gli aventi diritto sono responsabili del decesso o dell'invalidità dell'assicurato o se l'assicurato si oppone ai provvedimenti di integrazione dell'AI. Le prestazioni minime LPP possono essere rifiutate o ridotte, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35 LPP, solo se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione.
- 12 La cassa pensioni non compensa le prestazioni che sono state rifiutate o ridotte dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione militare sulla base di quanto disposto dall'art. 21 LPGa, dall'art. 37 LAINF, dall'art. 39 LAINF, dall'art. 65 LAM o dall'art. 66 LAM. La cassa pensioni non compensa nemmeno le prestazioni ridotte al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base dell'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e dell'articolo 47 cpv. 1 LAM.
- 13 La cassa pensioni può presentare ricorso contro le decisioni dell'AI e di altre assicurazioni sociali che entrano in conflitto con il proprio obbligo di prestazione.
- 14 La cassa pensioni subentra nei diritti vantati dall'assicurato o dall'avente diritto nei confronti di un terzo tenuto a rispondere per il caso previdenziale, fino a concorrenza delle prestazioni previste per legge. Inoltre la cassa pensioni può richiedere all'assicurato o all'avente diritto la cessione, a favore della cassa stessa e fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione di quest'ultima, dei crediti nei confronti dei terzi civilmente responsabili. In caso di mancata cessione, la cassa pensioni ha diritto a sospendere le prestazioni.

Art. 44 Garanzia delle prestazioni / prestazioni anticipate

- ¹ Il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno né ceduto prima che diventi esigibile, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 47 e 48.
- ² Il diritto alla prestazione può essere compensato con i crediti ceduti dal datore di lavoro alla cassa pensioni solo nel caso in cui essi si riferiscano a contributi che non sono stati dedotti dallo stipendio dell'assicurato. Gli altri crediti della cassa pensioni possono essere compensati con il diritto alla prestazione maturato.
- ³ Se la cassa pensioni è soggetta per legge a un obbligo di prestazione anticipata, quest'ultima si limita alle prestazioni minime LPP. Il richiedente è tenuto a dimostrare di essersi annunciato a tutti gli assicuratori interessati e di disporre di una decisione positiva definitiva dell'AI. Se il caso viene assunto da un altro assicuratore, questi è tenuto a rimborsare alla cassa pensioni le prestazioni anticipate già erogate. Nel caso in cui un altro assicuratore abbia assunto una prestazione anticipata ai sensi della legge e sia stato accertato l'obbligo di prestazione della cassa pensioni, quest'ultima restituisce la prestazione anticipata nei limiti del proprio obbligo e in ogni caso non oltre le prestazioni minime LPP.

1.9 Disposizioni relative al pagamento

Art. 45 Disposizioni relative al pagamento

- ¹ Le nuove rendite vengono corrisposte in importi mensili da versare alla fine del mese su un conto indicato dall'assicurato presso un istituto bancario o postale del proprio luogo di domicilio in Svizzera o all'estero.
- ² La rendita relativa al mese in cui si estingue il diritto viene versata per intero.
- ³ Se, alla data del primo pagamento, la rendita di vecchiaia annua o la rendita da corrispondere in caso di invalidità totale è inferiore al 10%, la rendita per il coniuge è inferiore al 6% e la rendita per i figli è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima AVS, in luogo della rendita viene versata una liquidazione in capitale una tantum calcolata sulla base dei parametri attuariali applicati dalla cassa pensioni. Con tale pagamento si intendono soddisfatti tutti i diritti di cui al regolamento.
- ⁴ I pagamenti di capitale e le liquidazioni in capitale vanno erogati entro 30 giorni dalla scadenza; tuttavia, le liquidazioni in capitale vanno pagate non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto. Prima che lo siano, pagamenti e liquidazioni non maturano interessi.
- ⁵ L'interesse di mora per il pagamento ritardato delle prestazioni (rendita o capitale) da parte della cassa pensioni corrisponde al tasso di interesse minimo LPP.
- ⁶ La cassa pensioni può chiedere la dimostrazione dello stato di avente diritto; nel caso in cui tale prova non venga addotta, la cassa pensioni può posticipare, del tutto o in parte, il pagamento delle prestazioni.

1.10 Adeguamento delle rendite in corso di pagamento

Art. 46 Adeguamento delle rendite in corso di pagamento

Le rendite per i superstiti e gli invalidi ai sensi della LPP vengono adeguate secondo quanto previsto dall'art. 36 cpv. 1 LPP, se e nella misura in cui le prestazioni minime legali, compresi gli adeguamenti al carovita previsti dalla legge, superano le prestazioni di cui al regolamento. Il consiglio di fondazione decide annualmente l'eventuale adeguamento delle rendite regolamentari in corso di erogazione, nei limiti delle possibilità finanziarie della cassa pensioni. La decisione viene illustrata nell'allegato al conto annuale.

1.11 Divorzio e finanziamento dell'abitazione di proprietà

Art. 47 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

- ¹ Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio segue le disposizioni pertinenti contenute nel CC, nel CO, nella LPP, nella LFLP, nel CPC e nella LDIP, nonché le relative disposizioni regolamentari.

- ² Se, nell'ambito di un divorzio, una parte della prestazione di uscita dell'assicurato deve essere trasferita a favore del coniuge divorziato, il conto di risparmio dell'assicurato si riduce di conseguenza. La parte da trasferire viene prelevata dal conto di risparmio in base al rapporto tra l'aver di risparmio LPP e il rimanente avere di previdenza. Il versamento della parte sovraobbligatoria avviene nell'ordine seguente:
- a) conto di prepensionamento;
 - b) conto di risparmio (avere di risparmio relativo alla previdenza sovraobbligatoria).
- Si procede analogamente nel caso in cui la cassa pensioni debba corrispondere una parte di rendita (eventualmente sotto forma di capitale) a favore del coniuge divorziato creditore.
- ³ Se, nell'ambito di un divorzio, l'assicurato riceve una prestazione di uscita o una parte di rendita (eventualmente anche sotto forma di capitale), l'importo viene accreditato sull'aver di risparmio obbligatorio e su quello rimanente presso la cassa pensioni proporzionalmente al rapporto secondo cui esso è stato prelevato dalla previdenza del coniuge divorziato debitore. L'accredito della parte sovraobbligatoria avviene nell'ordine seguente:
- a) conto di risparmio (avere di risparmio relativo alla previdenza sovraobbligatoria);
 - b) conto di prepensionamento.
- ⁴ Se, a seguito del divorzio di un beneficiario temporaneo di rendita di invalidità prima dell'età pensionabile ordinaria, una quota della prestazione di uscita viene trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione dei conti conformemente al cpv. 2 e prestazioni di vecchiaia conseguentemente inferiori. Per contro, la rendita di invalidità in corso di erogazione al momento dell'avvio della procedura di divorzio, nonché un'eventuale rendita (anche futura) per figli di invalidi, rimangono invariate.
- ⁵ Se, a seguito del divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità con diritto vitalizio a prestazioni di invalidità, una parte della prestazione di uscita viene trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una decurtazione della rendita di invalidità a far data dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato. La decurtazione viene stabilita sulla base dei parametri attuariali della cassa pensioni. Per contro, le rendite per figli di invalidi in corso di erogazione al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate.
- ⁶ Se, a seguito del divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia o invalidità dopo il conseguimento dell'età pensionabile ordinaria, una parte di rendita viene assegnata al coniuge divorziato creditore, le prestazioni di rendita dell'assicurato si riducono in misura corrispondente. Il diritto alla rendita per figli di invalidi o pensionati in corso di erogazione al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimane invariato. Eventuali diritti a prestazioni per superstiti si calcolano sulle prestazioni di rendita ancora effettivamente versate dopo il conguaglio della previdenza professionale, fatta salva una rendita per orfani che subentri a una rendita per figli non interessata dal conguaglio della previdenza professionale.
- ⁷ L'assegnazione di una parte di rendita al coniuge divorziato creditore non determina ulteriori diritti a prestazioni nei confronti della cassa pensioni. Le rendite annue versate a favore della previdenza del coniuge divorziato creditore si rivalutano secondo un tasso di interesse che è la metà del tasso in vigore per le uscite in corso d'anno. La cassa pensioni del coniuge divorziato debitore e il coniuge divorziato creditore possono concordare un versamento sotto forma di capitale al posto del trasferimento della rendita. Qualora il coniuge divorziato creditore cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla cassa pensioni obbligata al versamento della rendita, entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in questione.
- ⁸ Se il coniuge divorziato creditore ha diritto a una rendita intera di invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, egli può chiedere il pagamento della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può richiederne il versamento al suo istituto di previdenza, se il regolamento previdenziale di quest'ultimo gli consente ancora di effettuare versamenti volontari (acquisti).
- ⁹ Se durante la procedura di divorzio subentra il caso previdenziale vecchiaia o se un beneficiario di rendita di invalidità raggiunge l'età pensionabile ordinaria, la cassa pensioni decurta la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita dell'importo massimo possibile secondo l'art. 19g OLP.
- ¹⁰ L'assicurato può effettuare nuovamente versamenti volontari nella cassa pensioni per ricostituire l'importo della prestazione di uscita trasferita. Tali nuovi versamenti vengono assegnati secondo il medesimo rapporto del prelievo di cui al cpv. 2. In caso di divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità non si ha alcun diritto ad effettuare versamenti volontari volti a ricostituire la posizione previdenziale.

Art. 48 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento dell'abitazione di proprietà

- ¹ Fino a tre anni prima dell'età pensionabile ordinaria, un assicurato attivo può richiedere ogni cinque anni un importo di minimo CHF 20'000 per finanziare l'acquisto di un'abitazione per uso proprio (acquisto e costruzione dell'immobile, partecipazioni a proprietà abitativa o rimborso di mutui ipotecari). È considerato uso proprio l'utilizzo da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Qualora nel corso dei tre anni precedenti siano stati effettuati versamenti volontari, non è possibile procedere al prelievo anticipato delle prestazioni risultanti da tali versamenti. Gli assicurati che hanno mantenuto l'assicurazione su base volontaria ai sensi dell'art. 8a per oltre due anni, non possono prelevare anticipatamente né costituire in pegno le prestazioni di uscita per l'acquisto dell'abitazione.
- ² In alternativa, fino a tre anni prima dell'età pensionabile ordinaria, un assicurato ha anche la possibilità di costituire in pegno il proprio diritto a prestazioni previdenziali o a una parte della sua prestazione di uscita per il finanziamento dell'abitazione di proprietà per uso proprio.
- ³ Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 30a e segg. LPP e all'art. 1 e segg. OPPA.
- ⁴ Tramite domanda scritta l'assicurato può richiedere informazioni sull'importo a sua disposizione per il finanziamento di un'abitazione di proprietà e sulla riduzione della prestazione in caso di prelievo anticipato. La cassa pensioni segnala all'assicurato l'obbligo fiscale e la possibilità di compensare la riduzione delle prestazioni assicurative. In caso di necessità la cassa pensioni procura all'assicurato un'assicurazione di rischio complementare.
- ⁵ Se esercita l'opzione del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, l'assicurato è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione dell'immobile o all'ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento ovvero il contratto di locazione o mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa edilizia e i documenti relativi a partecipazioni analoghe. Se l'assicurato è coniugato, è necessario presentare anche il consenso scritto del coniuge. La firma deve essere apposta di persona in loco presso l'amministrazione della cassa pensioni, o autenticata a spese dell'assicurato. Se non è coniugato, l'assicurato è tenuto a fornire un certificato di stato civile autenticato a proprie spese. L'autenticazione della firma può avvenire a cura di un notaio o da parte dell'Ufficio controllo abitanti.
- ⁶ Qualora i prelievi anticipati dovessero mettere a rischio la liquidità della cassa pensioni, quest'ultima può posticipare l'evasione delle relative richieste secondo l'ordine di priorità stabilito dal consiglio di fondazione, informandone l'Autorità di vigilanza.
- ⁷ In caso di prelievo anticipato, gli averi accumulati vengono ridotti dell'importo del prelievo anticipato secondo quanto disposto dall'art. 47 cpv. 2. Le prestazioni di vecchiaia assicurate e le altre prestazioni ad esse connesse subiscono una riduzione in funzione dell'importo del prelievo anticipato. È possibile restituire, del tutto o in parte, l'importo del prelievo anticipato (tuttavia, almeno CHF 10'000) fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. L'importo restituito viene accreditato agli averi accumulati secondo quanto disposto dall'art. 47 cpv. 3.

2 Equilibrio finanziario / liquidazione parziale

Art. 49 Equilibrio finanziario

- ¹ La situazione finanziaria della cassa pensioni deve essere sottoposta a una verifica periodica sulla base di parametri attuariali.
- ² In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il consiglio di fondazione, di concerto con il perito in materia di previdenza professionale, fissa le adeguate misure per eliminare la situazione di copertura insufficiente. Se necessario, è possibile adeguare ai fondi disponibili in particolare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
- ³ Per la durata di una copertura insufficiente (grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 inferiore al 100%), la cassa pensioni, nel rispetto del principio di proporzionalità, ha facoltà di richiedere agli assicurati, al datore di lavoro e ai beneficiari di rendite il versamento di contributi per eliminare la situazione di copertura insufficiente (= contributi di risanamento) e, qualora dette misure si rivelassero insufficienti, di ridurre, per la durata della copertura insufficiente ma per non più di cinque anni, il tasso di interesse minimo LPP per la remunerazione degli averi di vecchiaia LPP al massimo dello 0.5%. Il contributo di risanamento del datore di lavoro deve essere perlomeno pari alla somma dei contributi di risanamento degli assicurati. L'applicazione di un contributo di risanamento ai beneficiari di rendita è

ammessa soltanto sulla parte di rendita che, nei 10 anni precedenti l'adozione di tale misura, è maturata da incrementi non previsti dalla legge o dal regolamento e che non riguarda le prestazioni minime LPP. Rimane garantito l'importo della rendita così come calcolato alla maturazione del diritto alla rendita. I contributi di risanamento dei beneficiari di rendita vengono compensati con rendite in corso di erogazione. L'applicazione dei contributi di risanamento ha carattere complementare rispetto ad altre misure. La riduzione del tasso di interesse al di sotto del minimo LPP ha carattere complementare rispetto ai contributi di risanamento.

- 4 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato ("Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione") e trasferire sullo stesso conto anche fondi della riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. A tal fine, datore di lavoro e cassa pensioni stipulano un apposito accordo scritto. I contributi non devono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione rimane attiva almeno finché sussiste la copertura insufficiente.
- 5 Se la cassa pensioni presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il consiglio di fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendita della copertura insufficiente e delle contromisure definite in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.
- 6 Finché sussiste una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2 la cassa pensioni può limitare, in termini di tempo e importo, o rifiutare l'erogazione del prelievo anticipato finalizzato alla promozione della proprietà abitativa se il prelievo serve a rimborsare un mutuo ipotecario. La cassa pensioni deve informare gli assicurati sulla durata delle misure adottate.

Art. 50 Politica degli accantonamenti

Il consiglio di fondazione, con il supporto del perito in materia di previdenza professionale, stabilisce la politica degli accantonamenti tenendo conto della struttura specifica della cassa pensioni. La politica degli accantonamenti è disciplinata in un regolamento separato.

Art. 51 Liquidazione parziale

- 1 In caso di liquidazione parziale della cassa pensioni, oltre al diritto alla prestazione di uscita, sussiste anche un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi ovvero un obbligo di partecipazione proporzionale al disavanzo.
- 2 I presupposti necessari per una liquidazione parziale, la procedura da seguire e la ripartizione dei fondi sono disciplinati in un regolamento separato per la liquidazione parziale.

3 Organizzazione e amministrazione

Art. 52 Consiglio di fondazione

La composizione e le attribuzioni del consiglio di fondazione sono disciplinati da un regolamento organizzativo separato.

Art. 53 Amministrazione

L'amministrazione della cassa pensioni è disciplinata da un regolamento organizzativo separato.

Art. 54 Revisione

Il controllo della cassa pensioni è disciplinato da un regolamento organizzativo separato.

Art. 55 Obbligo di riservatezza

I membri del consiglio di fondazione e tutti i soggetti incaricati dell'amministrazione, degli investimenti patrimoniali e della revisione della cassa pensioni sono tenuti alla massima riservatezza, sia verso l'esterno che nei confronti del personale, sulle informazioni relative alla cassa pensioni o al datore di lavoro di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni nonché sulle condizioni personali e finanziarie degli assicurati e dei loro familiari. Questo obbligo si intende valido anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

4 Obblighi di informazione e comunicazione

Art. 56 Obbligo di informazione della cassa pensioni nei confronti degli assicurati

- ¹ Per ogni assicurato viene emesso, all'atto dell'adesione alla cassa pensioni e successivamente con cadenza annuale, un certificato di previdenza contenente informazioni sulla giacenza del conto di risparmio e di prepensionamento, sulle prestazioni assicurate e sui contributi versati alla cassa pensioni.
- ² In caso di divergenza tra certificato di previdenza e regolamento previdenziale, fa fede quest'ultimo.
- ³ Al momento del matrimonio, la cassa pensioni conteggia la prestazione di uscita. In presenza di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la cassa pensioni mette a disposizione del giudice le informazioni a tal fine necessarie.
- ⁴ Al primo versamento e a ogni variazione delle rendite di vecchiaia, invalidità o per superstiti, i beneficiari ricevono un certificato che riporta le prestazioni corrisposte.
- ⁵ La cassa pensioni informa i destinatari ogni anno e in maniera adeguata circa l'andamento di gestione, il conto annuale, la situazione finanziaria, l'esito delle votazioni e le nomine e l'organizzazione della cassa pensioni. Su richiesta, fornisce agli assicurati la relazione annuale e il conto annuale e ai destinatari ulteriori informazioni sullo stato della loro assicurazione e sull'attività di gestione della cassa pensioni.
- ⁶ Lo scambio di informazioni con assicurati e beneficiari di rendita può avvenire tramite mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail). A causa dei rischi associati a queste tecnologie, la cassa pensioni non garantisce la riservatezza dei dati trasmessi.
- ⁷ I destinatari hanno il diritto di comunicare in qualsiasi momento al consiglio di fondazione suggerimenti, proposte e richieste inerenti alla cassa pensioni in forma sia orale, tramite i propri rappresentanti, che scritta.

Art. 57 Obbligo di informazione e notifica degli assicurati

- ¹ Nel momento in cui aderisce alla cassa pensioni l'assicurato è tenuto a garantirle l'accesso ai conteggi relativi alle prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti previdenziali. La cassa pensioni può richiedere le prestazioni di libero passaggio per conto degli assicurati.
- ² Assicurati e beneficiari di rendita, nonché i loro superstiti, sono tenuti a fornire alla cassa pensioni informazioni complete e veritiere su tutti gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del rapporto previdenziale. Eventuali cambiamenti riguardanti i suddetti aspetti e le prestazioni erogate da altre assicurazioni devono essere comunicati spontaneamente e per iscritto all'amministrazione della cassa pensioni al massimo entro quattro settimane.
- ³ La cassa pensioni declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione e notifica. Qualora la cassa pensioni subisca un danno per effetto della violazione di tali obblighi, il consiglio di fondazione ha facoltà di rivalersi sul soggetto che ha commesso la violazione.
- ⁴ Dopo il compimento del 18° anno di età i beneficiari di rendite per figli od orfani sono tenuti a presentare spontaneamente ogni anno, all'inizio dell'anno scolastico o di ciascun semestre accademico, un certificato di formazione che attesti il loro diritto alla rendita.
- ⁵ La cassa pensioni ha facoltà di chiedere la restituzione delle prestazioni versate in eccesso o indebitamente, in particolare in caso di violazione dell'obbligo di informazione e di avviso, nonché di compensare i crediti spettanti con le prestazioni dovute.

5 Disposizioni transitorie e finali

Art. 58 Disposizioni transitorie

- ¹ Il diritto e l'importo delle rendite (prestazioni future escluse) già in corso di erogazione al 31 dicembre 2021 sono disciplinati dal regolamento previdenziale valido al momento della maturazione del diritto alla rendita. Sono esclusi il coordinamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 43, l'adeguamento delle rendite in corso di erogazione ai sensi dell'art. 46 e il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio ai sensi dell'art. 47. Alla morte del beneficiario di rendita di vecchiaia o invalidità, diritto e ammontare delle future prestazioni per i superstiti sono sempre regolati dal regolamento previdenziale in vigore.

- 2 Per i beneficiari di una rendita temporanea di invalidità, il conto di risparmio (componente di invalidità) continua a essere gestito fino all'età pensionabile prevista dal piano in base ai contributi di risparmio del regolamento previdenziale vigente nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
- 3 Se in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria una rendita di vecchiaia subentra a una rendita di invalidità in corso di erogazione al 31 dicembre 2021, l'ammontare della rendita di vecchiaia viene determinato mediante le aliquote di conversione previste dal regolamento previdenziale in vigore a far data dal 1° gennaio 2022.
- 4 I coniugi divorziati ai quali prima del 1° gennaio 2017 è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia, hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo quanto disposto dal regolamento previdenziale in vigore fino al 31 dicembre 2016.
- 5 Coloro che al 31 dicembre 2021 risultavano già assicurati presso la cassa pensioni hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per documentare per iscritto alla cassa pensioni eventuali riscatti volontari effettuati presso le casse pensioni precedenti (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. b).
- 6 Disposizione transitoria nell'ambito della riduzione delle aliquote di conversione al 1° gennaio 2022.

Per calcolare la rendita di vecchiaia degli assicurati che vanno in pensione anticipata o ordinaria al 31 dicembre 2021 si applicano le aliquote di conversione in vigore a tale data.

Per gli assicurati nati nel 1956 e precedentemente che sono assicurati nella cassa pensioni sia al 31 dicembre 2021 sia al 1° gennaio 2022, il calcolo della rendita di vecchiaia si effettua applicando le aliquote di conversione valide fino al 31 dicembre 2021 (cfr. allegato A – 5).

Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita di invalidità temporanea nati nel 1957 e successivamente che sono assicurati nella cassa pensioni sia al 31 dicembre 2021 sia al 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni seguenti:

1. Confronto delle rendite di vecchiaia secondo il modello / versamento unico al 1° gennaio 2022.

1.1 Rendita di vecchiaia secondo il modello in base al regolamento del 1° gennaio 2017.

Per ogni assicurato e beneficiario di una rendita di invalidità temporanea si elabora una proiezione dell'avere di risparmio maturato al 31 dicembre 2021 (al lordo del conto di pensionamento anticipato e al netto dei versamenti volontari senza interessi dal 1° maggio 2021) sulla scorta del salario annuo assicurato al 31.12.2021, della variante contributiva standard valida al 31.12.2021 e di una remunerazione del 2% fino all'età pensionabile che viene poi moltiplicata per l'aliquota di conversione del 5.2%.

1.2 Rendita di vecchiaia secondo il modello in base al regolamento del 1° gennaio 2022

Per ogni assicurato e beneficiario di una rendita di invalidità temporanea si elabora una proiezione dell'avere di risparmio maturato al 31 dicembre 2021 (al lordo del conto di pensionamento anticipato e al netto dei versamenti volontari senza interessi dal 1° maggio 2021) sulla scorta del salario annuo assicurato al 31.12.2021, della variante contributiva standard valida al 1.1.2022, di una remunerazione del 2% e della remunerazione supplementare deliberata dal consiglio di fondazione il 10.5.2021 fino all'età pensionabile che viene poi moltiplicata per l'aliquota di conversione del 4.9%.

1.3 La rendita di vecchiaia secondo il modello di cui al punto 1.1 viene moltiplicata per la seguente percentuale:

Anno di nascita	Percentuale
1957	98%
1958 e oltre	97%

1.4 Versamento unico al 1° gennaio 2022

Un'eventuale differenza positiva tra le rendite di vecchiaia di cui ai punti 1.3 e 1.2 ("1.3 meno 1.2") viene divisa per l'aliquota di conversione del 4.9% e scontata il 1° gennaio 2022 in base della remunerazione complessiva utilizzata per la proiezione di cui al punto 1.2. L'importo così ottenuto, in misura comunque non superiore a CHF 50'000, viene accreditato al 1° gennaio 2022 agli assicurati e ai beneficiari di rendite di invalidità temporanee (tale accredito viene definito nel seguito "versamento unico").

2. Gestione del versamento unico per diversi eventi previdenziali

Il diritto al versamento unico si acquisisce in 36 mesi. In caso di eventi previdenziali anteriori al 31 dicembre 2024 si procede come descritto di seguito.

2.1. Pensionamento con godimento di rendita

In caso di pensionamento con godimento interamente in forma di rendita, vi è diritto all'intero versamento unico.

2.2. Pensionamento con godimento di capitale

In caso di godimento (parziale) in forma di capitale prima del 31.12.2024, la parte del versamento unico non ancora acquisita (1/36 per ogni mese che manca al 31.12.2024) viene ridotta proporzionalmente senza interessi.

2.3. Uscita

Licenziamento da parte del dipendente:

per ogni mese, pieno o intero, mancante dall'uscita al 31.12.2024 il versamento unico (interessi esclusi) viene decurtato di 1/36.

Licenziamento da parte del datore di lavoro:

vi è diritto all'intero versamento unico.

2.4. Decesso o invalidità dopo il 1° gennaio 2022

Caso decesso:

per il calcolo del capitale di decesso, l'intero versamento unico viene incluso nell'avere di vecchiaia.

Invalidità:

i beneficiari di rendita d'invalidità hanno gli stessi diritti al versamento unico degli assicurati attivi.

2.5. Prelievo anticipato per l'abitazione in proprietà / Trasferimento di una parte della prestazione di uscita a seguito di divorzio

In caso di prelievi di capitale effettuati prima del 31.12.2024, la parte del versamento unico non ancora acquisita (1/36 per ogni mese che manca al 31.12.2024) sarà ridotta proporzionalmente senza interessi.

Art. 58a Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita

⁷ Per i beneficiari di rendita di invalidità nati nel 1966 e precedentemente con diritto a rendita maturato prima del 1° gennaio 2022, tale diritto è regolato dalle disposizioni della cassa pensioni applicabili fino al 31 dicembre 2021.

⁸ I beneficiari di rendita di invalidità nati dal 1967 in poi con diritto a rendita maturato prima del 1° gennaio 2022, conservano inalterato il diritto fino a un'eventuale variazione di almeno 5 punti percentuali del grado di invalidità rilevante per la previdenza professionale a seguito di una revisione dell'AI. Tuttavia se l'adeguamento del diritto alla rendita comporta una riduzione del diritto nonostante un aumento del grado di invalidità oppure un aumento del diritto nonostante una diminuzione del grado di invalidità, il precedente diritto alla rendita resta immutato.

⁹ Per i beneficiari di rendita di invalidità nati dal 1992 in poi con diritto a rendita maturato prima del 1° gennaio 2022, tale diritto sarà determinato entro il 1° gennaio 2032 ai sensi dell'art. 28 cpv. 2. Se ciò dovesse provocare una riduzione del diritto alla rendita il precedente diritto resta confermato fino a un'eventuale variazione di almeno 5 punti percentuali del grado di invalidità rilevante per la previdenza professionale a seguito di una revisione dell'AI.

Art. 59 Applicazione e modifica del regolamento previdenziale

¹ Sulle questioni non disciplinate o non completamente disciplinate dal presente regolamento previdenziale decide il consiglio di fondazione ai sensi dell'atto di fondazione e nel rispetto delle disposizioni di legge.

- ² Il regolamento previdenziale può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dallo scopo della fondazione. È garantita in ogni caso la tutela dei diritti acquisiti dagli assicurati e dai beneficiari di rendita. La modifica di disposizioni che comportano ripercussioni finanziarie per il datore di lavoro oltre i limiti previsti dalla LLP necessita del consenso di quest'ultimo.
- ³ In presenza di traduzioni in altre lingue, ai fini dell'interpretazione del regolamento previdenziale fa fede il testo in lingua tedesca.

Art. 60 Controversie

- ¹ In caso di controversie sull'applicazione o l'interpretazione del presente regolamento o su questioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, i tribunali sono tenuti a deliberare in base alle prescrizioni della LPP. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta o la sede dell'azienda presso la quale era impiegato l'assicurato.
- ² L'assicurato ha il diritto di rivolgersi preventivamente al consiglio di fondazione al fine di giungere a una composizione pacifica delle controversie.

Art. 61 Entrata in vigore

Il presente regolamento previdenziale entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti previdenziali e le relative aggiunte.

Zurigo, 8 novembre 2021

Il consiglio di fondazione

6 Allegati al regolamento della cassa pensioni: in vigore dal 1° gennaio 2022

A – 1 Definizioni

Agenti generali	Agenti generali presso cui lavorano gli assicurati
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Assicurato (attivo)	Dipendenti del datore di lavoro assicurati presso la cassa pensioni (o ex dipendenti con prosecuzione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 8a) per i quali non si è ancora verificato alcun caso rilevante ai fini previdenziali
Avere di risparmio	Avere dell'assicurato accumulato con il versamento dei contributi di risparmio. Esso si compone dell' avere di risparmio LPP e dall' avere di risparmio relativo alla previdenza sovraobbligatoria.
Avere di risparmio da previdenza	Avere dell'assicurato che supera il minimo legale non obbligatoria
Avere di risparmio LPP	Avere dell'assicurato maturato secondo le prescrizioni minime di legge
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
Beneficiari di rendita di invalidità	Soggetti che percepiscono una rendita di invalidità dalla cassa pensioni
Beneficiari di rendita di vecchiaia	Soggetti che percepiscono una rendita di vecchiaia dalla cassa pensioni
Caso rilevante ai fini previdenziali	Gli eventi assicurati: vecchiaia, invalidità e decesso
Cassa pensioni	Fondazione di previdenza in favore del personale dell'Allianz Suisse, Zurigo, in qualità di persona giuridica
CC	Codice civile svizzero
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Conto di prepensionamento	Conto con l' avere dell'assicurato per il prefinanziamento a compensazione della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato
Conto di risparmio	Conto per l' avere di risparmio dell'assicurato
Contributo di risparmio	Contributo di risparmio regolamentare accreditato sul conto di risparmio
CPC	Codice di procedura civile svizzero
Datore di lavoro	Allianz Suisse e imprese affiliates alla cassa pensioni tramite contratto di affiliazione
Dipendente	Chiunque si trovi in un rapporto di lavoro stipulato con il datore di lavoro
LAI	Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata)

OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni
Partner registrati	Soggetti che convivono in un'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica, LUD). Nel presente regolamento previdenziale i partner registrati sono equiparati nei loro diritti alle persone coniugate. Se nel presente regolamento si parla di assicurati coniugati o di coniugi, ciò si applica per analogia anche per le persone che vivono in un'unione domestica registrata; se si parla di divorzio, ciò si applica per analogia anche allo scioglimento di un'unione domestica registrata.
Prestazione di libero passaggio	Avere ai sensi della LFLP che ogni assicurato accumula presso la propria cassa pensioni, a condizione che versi contributi di risparmio
Swiss GAAP RPC 26	Direttive per la contabilità degli istituti di previdenza

L'uso della forma maschile nel presente regolamento previdenziale si intende sempre riferito a entrambi i sessi.

A – 2 Importi di riferimento

Rendita transitoria massima	rendita di vecchiaia massima AVS (situazione al 2022: CHF 28'680)
Salario annuo minimo assicurato	salario minimo LPP (situazione al 2022: CHF 21'510)
Salario annuo massimo assicurato	salario massimo LPP (situazione al 2022: CHF 860'400)

A – 3 Ammontare dei contributi

(cfr. art. 15)

Il totale dei contributi (contributi di risparmio e contributi di rischio) ammonta a:

Età LPP	Contributo di rischio		Contributo di risparmio				
	Assicurato	Datore lavoro	Assicurato	Mini	Standard	Maxi	Datore lavoro
– 19	0.00%	1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20 – 24	0.00%	1.75%	4.00%	4.00%	6.00%	6.00%	6.00%
25 – 29	0.00%	1.75%	4.35%	4.35%	6.35%	6.40%	6.40%
30 – 34	0.00%	1.75%	4.70%	4.70%	6.70%	7.80%	7.80%
35 – 39	0.00%	1.75%	5.80%	5.80%	7.80%	9.20%	9.20%
40 – 44	0.00%	1.75%	6.90%	6.90%	8.90%	10.60%	10.60%
45 – 49	0.00%	1.75%	7.60%	8.00%	10.00%	12.00%	12.00%
50 – 54	0.00%	1.75%	7.60%	9.10%	11.10%	13.40%	13.40%
55 – 59	0.00%	1.75%	7.60%	10.20%	12.20%	14.80%	14.80%
60 – 65	0.00%	1.75%	7.60%	11.30%	13.30%	16.20%	16.20%

Importo dei contributi in caso di differimento del pensionamento ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 lett. a

65 – 70	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Importo dei contributi in caso di prosecuzione del regime previdenziale ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 lett. b

65 – 70	0.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

A – 4 Versamenti volontari per il finanziamento di prestazioni supplementari

(cfr. artt. 17)

L'ammontare dei versamenti volontari non può superare l'importo massimo indicato nella seguente tabella, al netto della giacenza del conto di risparmio. L'importo del versamento dipende dal salario annuo assicurato al momento del versamento.

Piano mini				Piano standard			
Età	Importo max avere	Età	Importo max avere	Età	Importo max avere	Età	Importo max avere
	in% del salario annuo assicurato		in% del salario annuo assicurato		in% del salario annuo assicurato		in% del salario annuo assic.
20	10.00%	43	383.99%	20	10.00%	43	383.99%
21	20.20%	44	409.17%	21	20.20%	44	409.17%
22	30.60%	45	436.96%	22	30.60%	45	437.36%
23	41.22%	46	465.30%	23	41.22%	46	466.10%
24	52.04%	47	494.20%	24	52.04%	47	495.43%
25	63.83%	48	523.69%	25	63.83%	48	525.34%
26	75.86%	49	553.76%	26	75.86%	49	555.84%
27	88.12%	50	585.84%	27	88.12%	50	589.46%
28	100.64%	51	618.55%	28	100.64%	51	623.75%
29	113.40%	52	651.92%	29	113.40%	52	658.72%
30	128.17%	53	685.96%	30	128.17%	53	694.40%
31	143.23%	54	720.68%	31	143.23%	54	730.79%
32	158.60%	55	757.49%	32	158.60%	55	770.40%
33	174.27%	56	795.04%	33	174.27%	56	810.81%
34	190.25%	57	833.35%	34	190.25%	57	852.03%
35	209.06%	58	872.41%	35	209.06%	58	894.07%
36	228.24%	59	912.26%	36	228.24%	59	936.95%
37	247.80%	60	954.31%	37	247.80%	60	983.19%
38	267.76%	61	997.19%	38	267.76%	61	1030.35%
39	288.12%	62	1040.94%	39	288.12%	62	1078.38%
40	311.38%	63	1085.55%	40	311.38%	63	1122.98%
41	335.11%	64	1131.07%	41	335.11%	64	1168.20%
42	359.31%	65 e oltre	1177.49%	42	359.31%	65 e oltre	1214.05%

L'età corrisponde alla differenza tra la data del versamento volontario e la data di nascita. Per i valori intermedi si procede a interpolazione lineare dei mesi.

Piano maxi

Età	Importo max avere	Età	Importo max avere
	in% del salario annuo assicurato		in% del salario annuo assic.
20	12.00%	43	416.57%
21	24.17%	44	441.90%
22	36.51%	45	470.09%
23	49.02%	46	498.67%
24	61.70%	47	527.65%
25	75.32%	48	557.04%
26	89.12%	49	586.84%
27	103.12%	50	619.55%
28	117.31%	51	652.72%
29	131.71%	52	686.36%
30	148.05%	53	720.47%
31	164.62%	54	755.06%
32	181.43%	55	792.63%
33	198.47%	56	830.73%
34	215.75%	57	869.36%
35	235.77%	58	908.53%
36	256.07%	59	948.25%
37	276.65%	60	991.02%
38	297.52%	61	1034.40%
39	318.69%	62	1078.38%
40	342.65%	63	1122.98%
41	366.95%	64	1168.20%
42	391.59%	65 e oltre	1214.05%

L'età corrisponde alla differenza tra la data del versamento volontario e la data di nascita. Per i valori intermedi si procede a interpolazione lineare dei mesi.

Esempio

Piano			Standard
Assicurato di 50 anni			
Salario annuo assicurato			CHF 80'000
Giacenza conto di risparmio			CHF 250'000
Importo max del conto di risparmio	$589.46\% \times \text{CHF } 80'000$	=	CHF 471'568
Versamento volontario massimo	$\text{CHF } 471'568 - \text{CHF } 250'000$	=	<u>CHF 221'568</u>

A – 5 Aliquote di conversione in base all'età di pensionamento

(cfr. art. 22)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
58	3.85%
59	4.00%
60	4.15%
61	4.30%
62	4.45%
63	4.60%
64	4.75%
65	4.90%
66	5.05%
67	5.20%
68	5.35%
69	5.50%
70	5.65%

L'età pensionabile corrisponde alla differenza tra la data del pensionamento e la data di nascita. Per i valori intermedi si procede a interpolazione lineare dei mesi.

Per calcolare la rendita di vecchiaia dei nati nel 1956 e prima che al 31 dicembre 2021 risultavano assicurati presso la cassa pensioni si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
65	5.20%
66	5.35%
67	5.50%
68	5.65%
69	5.80%
70	5.95%

Esempio

Assicurato di 65 anni		
Giacenza conto di vecchiaia		CHF 500'000
Aliquota di conversione all'età di 65 anni	=	4.90%
Rendita di vecchiaia annua	CHF 500'000 × 4.90%	= <u>CHF 24'500</u>

A – 6 Valore di capitale della rendita transitoria

(cfr. art. 24)

Il valore di capitale di una rendita transitoria viene calcolato secondo la seguente tabella:

Durata (in anni) della rendita transitoria	Fattore del valore di capitale per la rendita transitoria
7	6.652
6	5.743
5	4.822
4	3.886
3	2.936
2	1.972
1	0.993
0	0.000

La durata della rendita transitoria è pari alla differenza tra la data in cui cessa l'erogazione della rendita transitoria e l'età di pensionamento. Per i valori intermedi si procede a interpolazione lineare dei mesi.

Esempio

Una rendita transitoria dell'importo di CHF 12'000 con una durata di un anno capitalizza CHF 11'916.

Calcolo:

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Valore liquido} & = & \text{rendita transitoria AVS} & * & \text{fattore} & & \\ & & \text{CHF 12'000} & * & 0.993 & = & \underline{\underline{\text{CHF 11'916}}} \end{array}$$

A – 7 Versamenti volontari per il finanziamento del pensionamento anticipato

(cfr. art. 35 del regolamento)

L'ammontare dei versamenti volontari per il finanziamento del pensionamento anticipato non può superare l'importo massimo indicato nella seguente tabella, al netto della giacenza sul conto di prepensionamento. Determinante è il salario annuo assicurato al momento del versamentovolontario.

Età	Importo massimo del conto di prepensionamento in percentuale sul salario annuo assicurato						
	Vers. vol. a 58 anni	Vers. vol. a 59 anni	Vers. vol. a 60 anni	Vers. vol. a 61 anni	Vers. vol. a 62 anni	Vers. vol. a 63 anni	Vers. vol. a 64 anni
25	331.19%	274.89%	221.23%	171.11%	124.21%	80.22%	38.89%
26	337.81%	280.38%	225.66%	174.54%	126.69%	81.82%	39.67%
27	344.57%	285.99%	230.17%	178.03%	129.23%	83.46%	40.46%
28	351.46%	291.71%	234.77%	181.59%	131.81%	85.13%	41.27%
29	358.49%	297.54%	239.47%	185.22%	134.45%	86.83%	42.10%
30	365.66%	303.50%	244.26%	188.92%	137.14%	88.57%	42.94%
31	372.97%	309.57%	249.14%	192.70%	139.88%	90.34%	43.80%
32	380.43%	315.76%	254.12%	196.56%	142.68%	92.15%	44.67%
33	388.04%	322.07%	259.21%	200.49%	145.53%	93.99%	45.57%
34	395.80%	328.51%	264.39%	204.50%	148.44%	95.87%	46.48%
35	403.72%	335.08%	269.68%	208.59%	151.41%	97.79%	47.41%
36	411.79%	341.79%	275.07%	212.76%	154.44%	99.74%	48.36%
37	420.03%	348.62%	280.57%	217.01%	157.53%	101.74%	49.32%
38	428.43%	355.59%	286.19%	221.35%	160.68%	103.77%	50.31%
39	437.00%	362.71%	291.91%	225.78%	163.89%	105.85%	51.32%
40	445.74%	369.96%	297.75%	230.30%	167.17%	107.96%	52.34%
41	454.65%	377.36%	303.70%	234.90%	170.51%	110.12%	53.39%
42	463.75%	384.91%	309.78%	239.60%	173.92%	112.32%	54.46%
43	473.02%	392.60%	315.97%	244.39%	177.40%	114.57%	55.55%
44	482.48%	400.46%	322.29%	249.28%	180.95%	116.86%	56.66%
45	492.13%	408.47%	328.74%	254.27%	184.57%	119.20%	57.79%
46	501.97%	416.63%	335.31%	259.35%	188.26%	121.58%	58.95%
47	512.01%	424.97%	342.02%	264.54%	192.02%	124.02%	60.12%
48	522.25%	433.47%	348.86%	269.83%	195.86%	126.50%	61.33%
49	532.70%	442.14%	355.84%	275.23%	199.78%	129.03%	62.55%
50	543.35%	450.98%	362.95%	280.73%	203.78%	131.61%	63.80%
51	554.22%	460.00%	370.21%	286.34%	207.85%	134.24%	65.08%
52	565.30%	469.20%	377.62%	292.07%	212.01%	136.92%	66.38%
53	576.61%	478.58%	385.17%	297.91%	216.25%	139.66%	67.71%
54	588.14%	488.15%	392.87%	303.87%	220.58%	142.46%	69.06%
55	599.91%	497.92%	400.73%	309.95%	224.99%	145.30%	70.45%
56	611.90%	507.88%	408.74%	316.15%	229.49%	148.21%	71.85%
57	624.14%	518.03%	416.92%	322.47%	234.08%	151.17%	73.29%
58	636.62%	528.39%	425.26%	328.92%	238.76%	154.20%	74.76%
59		538.96%	433.76%	335.50%	243.53%	157.28%	76.25%
60			442.44%	342.21%	248.40%	160.43%	77.78%
61				349.05%	253.37%	163.64%	79.33%
62					258.44%	166.91%	80.92%
63						170.25%	82.54%
64							84.19%

Per i valori intermedi si procede a interpolazione lineare dei mesi.

Esempio

Assicurato di 50 anni			
Salario annuo assicurato			CHF 80'000
Giacenza conto di prepensionamento			CHF 40'000
Età del pensionamento anticipato			62 anni
Importo massimo del conto di prepensionamento	CHF 80.000 * 203.78%	=	CHF 163'024
Versamento volontario massimo	CHF 163'024 – CHF 40'000	=	<u>CHF 123'024</u>

Zurigo, 8 novembre 2021

Il consiglio di fondazione